

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento  
(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 23 settembre 2015

Parere sull'atto comunitario:

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Relazione 2014 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (COM (2015) 191 definitivo) (atto comunitario n. 73)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che:

con l'atto in titolo, la Commissione europea ha presentato la quinta relazione annuale sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

la Carta ha natura giuridicamente vincolante dal 1° dicembre 2009. Le istituzioni dell'UE sono tenute a conformarsi al dettato della Carta quando adottano nuove misure. Anche gli Stati membri vi sono vincolati quando agiscono nel campo di applicazione del diritto dell'Unione;

nel 2014, 210 decisioni pronunciate da tribunali nazionali dell'Unione europea hanno citato la Carta, rispetto alle 43 del 2011, 87 del 2012 e 114 del 2013;

rilevato che, per quanto riguarda l'applicazione della Carta da parte dell'UE e nei confronti dell'UE in tutte le sue azioni, la Relazione 2014 si sofferma:

- sulla fase dell'iniziativa legislativa, ritenendo necessari controlli sistematici durante l'iter legislativo europeo, al fine di consentire la verifica della conformità alla Carta dei progetti di atti legislativi, come espressamente richiesto nella Sentenza della Corte di giustizia “*Digital Rights Ireland*” dell'8 aprile 2014 (cause C-293/12 e C-594/12);

- sulla gestione dei fondi UE, posto che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta nella gestione dei fondi dell'Unione europea. Anche gli Stati membri hanno il medesimo obbligo quando attuano il diritto dell'Unione;

- sulla dimensione dei diritti dell'uomo nelle azioni esterne dell'UE. L'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce il ruolo dell'Unione nel promuovere la democrazia e lo Stato di diritto. I Paesi che vogliono aderire all'UE devono rispettare i diritti dell'uomo. Tutti gli accordi commerciali e di cooperazione con i Paesi terzi individuano nei diritti dell'uomo un elemento essenziale nelle relazioni tra le parti. È prevista la redazione di un piano d'azione 2015-2019, tale da garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne in materia di diritti dell'uomo, segnatamente per quanto riguarda la lotta al terrorismo, la migrazione e la mobilità e gli scambi commerciali;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

rilevato che, per quanto riguarda l'applicazione della Carta da parte degli Stati membri e nei loro confronti, la Relazione 2014 si sofferma:

- sul fatto che i giudici nazionali sono a conoscenza della Carta come strumento per garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri. Se un giudice nutre dubbi sull'applicabilità della Carta o sulla corretta interpretazione delle sue disposizioni, egli può – e, nel caso di un giudice nazionale di ultima istanza, deve – deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE per una pronuncia pregiudiziale;

- i giudici nazionali utilizzano regolarmente questa procedura. Ciò contribuisce allo sviluppo della giurisprudenza collegata alla Carta e rafforza il ruolo dei giudici nazionali nella sua esecuzione. Nel 2014 i giudici nazionali hanno presentato 43 rinvii pregiudiziali, che rappresenta un numero leggermente superiore agli anni precedenti;

- sulle procedure di infrazione, in cui la Commissione europea ha fatto riferimento alla Carta in 11 procedimenti, di cui 5 concernenti l'asilo e la migrazione;

- sul nuovo “*European Case Law Identifier*” (Identificatore europeo della giurisprudenza – ECLI), che renderà più facile capire l'interpretazione data a strumenti dell'UE da parte dei più alti organi giurisdizionali nazionali e fornirà dati sull'applicazione degli strumenti dell'UE nei tribunali nazionali. Un altro progetto cofinanziato dall'UE – la “Cooperazione giudiziaria europea in materia di prassi sui diritti fondamentali dei giudici nazionali” – comprende un manuale per i giudici sulle tecniche d'interazione giudiziaria e una banca dati delle sentenze nazionali suddivise per disposizioni della Carta;

- sulle campagne di sensibilizzazione alla Carta, posto che un sondaggio di Eurobarometro del febbraio 2015 ha dimostrato che la conoscenza della Carta è aumentata solo in misura limitata nel corso degli anni. Solo il 14% degli intervistati sapevano effettivamente di cosa tratta la Carta (11% nel 2012 e 8% nel 2007);

rilevato, ancora, che la Relazione richiama, in riferimento alla Convenzione dei diritti dell'uomo:

- il parere n. 2/2013 della Corte di giustizia, del 18 dicembre 2014, sul progetto di accordo di adesione dell'UE alla CEDU. La Corte ha individuato problemi quanto alla sua compatibilità con il diritto dell'UE e ha stabilito che il progetto di accordo di adesione è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, del TUE e con il relativo Protocollo n. 8. La Corte ha chiesto alcune modifiche, tra le quali il primato del diritto dell'Unione in relazione alle possibilità conferite dall'articolo 53 della Carta per quanto riguarda diritti fondamentali più forti nelle costituzioni degli Stati membri; fiducia reciproca tra gli Stati membri, in particolare nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia; relazione con il nuovo protocollo addizionale n. 16 alla CEDU; mantenimento della competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea nella decisione sulle controversie tra Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei Trattati; taluni aspetti della procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo riguardanti l'Unione europea; tutela giudiziaria nel settore della politica estera e di sicurezza comune;

- il mantenimento dell'impegno della Commissione europea per quanto riguarda l'adesione dell'UE alla CEDU;

rilevato, infine, che la Relazione ha una sezione di approfondimento su *Diritti fondamentali e Agenda Digitale*, in cui si sofferma sui dubbi in merito all'effettiva tutela dei diritti fondamentali all'interno di tale ambiente.

La Commissione segue da vicino la guida del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo per gli utenti di Internet. Fra le numerose questioni sollevate vi sono la necessità di parità di accesso a Internet, la minaccia di discriminazione tra soggetti derivante dalla tecnica di *profiling*, nonché l'asimmetria di potere tra coloro che detengono i dati e coloro che volontariamente o involontariamente li forniscono.

La protezione dei dati personali, garantita dall'articolo 8 della Carta, acquisisce importanza nel mondo digitale, come risulta dai progetti di atti legislativi in corso di negoziato. La Commissione ha inoltre continuato a negoziare con i suoi omologhi statunitensi sull'accordo quadro relativo alla protezione dei dati per proteggere i dati personali trasferiti fra l'UE e gli USA a fini di contrasto, nonché le condizioni di un nuovo regime di *Safe Harbour* per quanto riguarda i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti.

Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato la necessità di tutelare i diritti fondamentali e altresì di trovare un corretto equilibrio per gli stessi nell'ambiente digitale. Nella citata causa *Digital Rights Ireland*, la Corte ha ribadito gli obblighi delle istituzioni dell'UE di rispettare la Carta dei diritti fondamentali nelle loro attività, vale a dire quando esse si ripercuotono sul diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. Nella sentenza *Google*, del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) la Corte di giustizia ha chiarito che Google è tenuto, come responsabile del trattamento dei dati stabiliti nell'UE, a rispettare la normativa UE sulla protezione dei dati (articoli 7 e 8 della Carta), e deve, pertanto, conformarsi alle richieste di eliminare i *link* a taluni dati personali in determinate circostanze ("diritto all'oblio").

La strategia del mercato unico digitale è una delle iniziative faro dell'attuale Commissione. Ciò comprende misure forti ed efficaci di tutela dei diritti fondamentali online;

richiamata la relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014), approvata dal Parlamento europeo il 16 luglio 2015,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- le violazioni dei diritti fondamentali che hanno luogo sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea, come riportato nella Relazione 2014, continuano ad essere elevate e, in tale prospettiva, l'azione delle Istituzioni europee e degli Stati membri deve essere ferma nell'applicare le disposizioni previste nella Carta e nel fornire tutela ai cittadini, prima che le violazioni siano commesse e impregiudicata la tutela in sede giurisdizionale;

- le proposte legislative e le politiche europee dovrebbero essere sempre accompagnate, oltre che dalla scheda sull'impatto finanziario, anche da una scheda che illustri le potenziali interferenze con i diritti fondamentali e una valutazione sul loro rispetto. In tal modo, nel corso dell'esame dei progetti di atti legislativi dovrebbe essere assicurato un vaglio effettivo sulla conformità degli stessi alla Carta, rifacendosi

anche alle valutazioni di impatto elaborate dalla Commissione europea;

- anche considerando il parere n. 2/2013, reso dalla Corte di giustizia, il processo di adesione dell'Unione europea alla CEDU deve essere realizzato, nel pieno rispetto delle indicazioni di detto parere, quanto prima, così contribuendo ulteriormente ad assicurare la tutela degli individui contro le violazioni dei loro diritti fondamentali.

Roberto Cociancich